



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 14 SETTEMBRE 2023

Udienza del 13 settembre 2023

06.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra E. C.

Il TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto della Procura Federale Reg. n. 118/22-23 pervenuto il giorno 02 agosto 2023 veniva deferita la sig.ra C. E. con il seguente capo di incolpazione:

*“per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 de 74 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Instagram, un post denigratorio e offensivo nei confronti del proprio allenatore, il tesserato Sig. Emanuele Iacona., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica al suo operato in occasione della gara del Campionato di Prima Divisione Femminile n. *** del */*/****. Contestata l’aggravante di cui alla lettera F dell’art. 102 Reg. Giur*

Il Tribunale federale convocava per l’odierna udienza l’incolpata.

Risultavano collegati in videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli e l’Avv. Nicola Napolione.

Il sostituto procuratore illustrava l’atto di deferimento concludendo per la sanzione della sospensione della tesserata da ogni attività federale per tre mesi.

L’Avv. Napolione illustrava la difesa comunicando preliminarmente di aver presentato proposta di applicazione di sanzione concordata, della quale non aveva ricevuto risposta. Il sostituto procuratore comunicava che la proposta non era stata accolta.

La difesa evidenziava poi come fosse stata proprio l’atleta ad aver dichiarato di essere responsabile di quanto accaduto; il tutto causato da una discussione con l’allenatore accusato di aver provocato la perdita di una gara.



Per questo chiedeva che la sanzione venisse contenuta rispetto alle richieste del procuratore. All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di cui al capo di incolpazione risultano provati e comunque ammessi dalla stessa incolpata che, difendendosi dall'accusa di aver rivolto le frasi contenute nel post pubblicato al direttore di gara, aveva precisato di averle scritte lei ma nei confronti del proprio allenatore.

Il comportamento posto in essere dall'incolpata è disciplinarmente rilevante atteso che le frasi contenute nel post risultano essere denigratorie ed offensive; neanche può essere considerata come attenuante la circostanza che l'atleta abbia ammesso il fatto visto che ciò, come riferito dall'Avv. Napolione, è avvenuto per difendersi da altra incolpazione.

Sussiste l'aggravante contestata visto il mezzo utilizzato per la diffusione del post.

PQM

Dispone la sanzione della squalifica dell'atleta C. E. per sei giornate effettive di gioco.

Roma, 13 Settembre 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 settembre 2023